

Codice A1514B

D.D. 24 dicembre 2019, n. 1918

D.G.R. n. 6-110 del 24.07.2019: proroga della Convenzione tra Regione Piemonte e Associazione Croce Rossa Italiana per la gestione dell'accoglienza temporanea di parte delle persone che dimoravano presso strutture dell'ex MOI.

La Regione Piemonte è firmataria del Protocollo di intesa, approvato con D.G.R. n. 15-5107 del 29 maggio 2018, con Comune di Torino, Città Metropolitana di Torino, Prefettura di Torino, Diocesi di Torino, Compagnia di San Paolo avente ad oggetto il Progetto MOI: Migrazione, Opportunità e Inclusione che mira ad affrontare l'emergenza abitativa e lavorativa degli abitanti delle palazzine occupate dell'area ex MOI per consentirne la graduale restituzione e verificarne le possibili utilizzazioni a fini di riqualificazione urbana e sociale definendo dei percorsi condivisi in termini di persone coinvolte e azioni da adottare.

L'art. 3.1 del succitato Protocollo ha previsto l'istituzione di un Tavolo inter-istituzionale avente funzioni di indirizzo strategico e di rappresentanza politica dell'iniziativa, cui partecipa anche l'Assessore competente in materia della Regione Piemonte nonché l'istituzione di un Gruppo di Project Management, composto da un referente per ciascuna delle Parti firmatarie, che garantisce la gestione complessiva dell'iniziativa e assicura l'applicazione pratica delle indicazioni ricevute dal sopracitato Tavolo

le azioni attuate sulla base del Protocollo d'intesa hanno conseguito l'obiettivo di liberare le quattro palazzine del complesso "ex MOI", occupate abusivamente dal 2013; 1

il progetto sin dall'inizio ha lavorato per offrire ai beneficiari percorsi di accompagnamento individualizzato e concrete opportunità di inclusione sociale, in particolare attraverso la strutturazione di percorsi personali volti all'autonomia abitativa e lavorativa.

Con D.G.R. n. 6-110 del 24.07.2019 si è approvato lo schema di Convenzione tra Regione Piemonte e l'Associazione della Croce Rossa italiana, individuato quale ente deputato alla gestione dell'accoglienza degli immigrati ed in particolare dei richiedenti asilo, ai sensi dell'art. 1 co. 4 lett. e) del D. Lgs n. 178/2012, avente ad oggetto la gestione dell'accoglienza temporanea di parte delle persone che dimoravano presso le strutture dell'ex MOI con la previsione di successivi percorsi ordinari al fine di inserirli in strutture individuate dal Comune di Torino attraverso procedure ad evidenza pubblica.

Con la medesima Deliberazione si è approvato lo stanziamento di risorse regionali pari a Euro 500.000,00 (cap. n.189561/2019) da destinare all'Associazione della Croce Rossa italiana per la gestione dell'accoglienza temporanea di cui sopra.

Con D.D. n. 1070 del 29.07.2019 si è provveduto ad impegnare la somma di Euro 500.000,00 e a liquidare la prima tranche pari ad Euro 200.000,00.

La Convenzione approvata con la deliberazione succitata stipulata con l'Associazione Croce Rossa Italiana ha una scadenza al 31.12.2019.

L'art. 5 della Convenzione prevede che nel caso in cui, alla scadenza del 31 dicembre 2019, risultassero ancora presenze presso i Centri di accoglienza temporanea, gli Enti coinvolti nel Tavolo inter-istituzionale del Progetto MOI avrebbero concordato congiuntamente all'Associazione Croce Rossa italiana le modalità di gestione degli interventi successivi.

Rilevato che, come previsto dalla Convenzione, l'Associazione Croce Rossa Italiana ha accolto parte delle persone dimoranti nelle le strutture ex MOI presso le sedi di Settimo Torinese e di Castello d'Annone.

Verificato che, alla data odierna, nella sede di Castello d'Annone risultano ancora presenti circa 65 persone e nella sede di Settimo T.se circa 5;

Dato atto che i soggetti sottoscrittori del Protocollo hanno condiviso nella riunione del Tavolo Interistituzionale dell'8/11/2019 la necessità di prevedere una proroga dell'accoglienza temporanea nei due centri almeno sino a marzo 2020, in analogia a quanto previsto per i centri di emergenza freddo gestiti dal Comune di Torino e al fine di portare a compimento i percorsi di autonomia avviati con gli ospiti rimasti;

l' Associazione Croce Rossa Italiana, sentita in merito, con nota del 18.12.2019 ha manifestato la disponibilità a proseguire nell'accoglienza per un periodo non superiore i 3 mesi dalla scadenza della Convenzione.

Vista la disponibilità sull'impegno n. 9094/2019 assunto con determinazione n. 1070 del 29.07.2019 pari a Euro 300.000,00.

Ritenuto, pertanto, di prorogare la scadenza della Convenzione al 31.03.2020 prevedendo l'utilizzo delle risorse già impegnate a favore dell'Associazione Croce Rossa italiana con determinazione n. 1070 del 29.07.2019 da erogare a saldo e a seguito della presentazione della relazione finale sulle attività e della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016

Tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

visto il D.Lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

visto il D.lgs n.178/2012 "Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183";

vista la L.R. n. 23/2008 e s.m.i. - "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

vista la L.R. n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

vista la L.R. 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021";

vista la D.G.R. n. 1-8566 del 22 marzo 2019 "Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 Bilancio di previsione finanziario 2019-2021. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.";

vista la D.G.R. n. 17- 105 del 19 luglio 2019 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021. Variazione compensativa per l'anno 2019 tra capitoli di spesa regionali appartenenti alla stessa Missione e Programma ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs 118/2011 (Direzione A15)";

vista la D.G.R. n. 6-110 del 24.07.2019 “Approvazione Schema di Convenzione tra la Regione Piemonte e l’Associazione della Croce Rossa Italiana e relativo contributo di euro 500.000,00 sul capitolo 189561 missione 12 programma 1204 del bilancio finanziario gestionale 2019-2021, annualità 2019”;

vista la D.D. n. 1070 del 29.07.2019 di impegno delle risorse previste dalla Convenzione tra la Regione Piemonte e l’Associazione della Croce Rossa Italiana.

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

di prendere atto :

- che l’art. 5 della Convenzione di cui alla D.G.R. 6-110 del 24.07.2019 prevede che, alla scadenza del 31 dicembre 2019, se sono presenti ospiti presso i Centri, gli Enti coinvolti nel Tavolo inter-istituzionale del Progetto MOI avrebbero concordato congiuntamente all’Associazione Croce Rossa italiana le modalità di gestione degli interventi successivi.
- che alla data odierna nella sede di Castello d’Annone risultano ancora presenti circa 65 persone e nella sede di Settimo T.se circa 5;
- che i soggetti sottoscrittori del Protocollo hanno condiviso nella riunione del Tavolo Interistituzionale dell’8/11/2019 la necessità di prevedere una proroga dell’accoglienza temporanea nei due centri almeno sino a marzo 2020, in analogia a quanto previsto per i centri di emergenza freddo gestiti dal Comune di Torino e al fine di portare a compimento i percorsi di autonomia avviati con gli ospiti rimasti;
- che l’Associazione Croce Rossa Italiana con nota del 18.12.2019 – agli atti della Direzione - ha dato la disponibilità a proseguire nelle attività previste dalla Convenzione per un periodo non superiore ai tre mesi dalla scadenza;
- di posticipare la scadenza della Convenzione al 31.03.2020, prevedendo l’utilizzo delle risorse già impegnate a favore dell’Associazione Croce Rossa italiana con determinazione n. 1070 del 29.07.2019 da erogare a saldo e a seguito della presentazione della relazione finale sulle attività e della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute;

Ai fini dell’efficacia della presente determinazione, si dispone che la stessa, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d) del D.Lgs 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente”, contenente i seguenti dati:

Beneficiario: Associazione della Croce Rossa italiana

Modalità di individuazione: D.G.R. n. 6-110 del 24.07.2019:.

Dirigente regionale responsabile del procedimento: Dott.ssa Manuela Ranghino

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. 22/2010.

La funzionaria estensore
Domenica Diana

La Dirigente del Settore
Manuela Ranghino

Visto di controllo
Il Direttore regionale
Gianfranco Bordone